

Ordinanza sul servizio informazioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ordinanza sul servizio informazioni, OSINF)

del 4 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 99 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 1995¹,

ordina:

Art. 1 Definizione del servizio informazioni

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) comprende:

- a. il Servizio informazioni strategico (SIS);
- b. il Servizio informazioni militare (SIM);
- c. il Servizio informazioni delle Forze aeree (SIFA).

Art. 2 Servizio informazioni strategico

Il SIS assicura in permanenza il servizio informazioni concernente l'estero. In stretta collaborazione con altri organi federali, raccoglie, per la direzione politica e militare, le informazioni rilevanti per la sicurezza della Confederazione, le valuta e le diffonde.

Art. 3 Servizio informazioni militare

¹ Il SIM assicura il servizio informazioni a livello operativo e tattico.

² Le attività del SIM sono svolte in stretta collaborazione con il SIS e gli organi della Confederazione e dei Cantoni, all'attenzione del comando dell'esercito, della truppa e delle autorità responsabili.

³ In occasione di impieghi dell'esercito all'estero, il SIM assicura, d'intesa con il SIS, il servizio informazioni concernente il settore d'impiego.

Art. 4 Servizio informazioni delle Forze aeree

Il SIFA assicura il servizio informazioni operativo-tattico e tecnico per l'impiego delle Forze aeree. Inoltre, raccoglie, nel settore di interesse per l'esercito, le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti dell'esercito, le valuta e le trasmette al SIM.

RS 510.291

¹ **RS 510.10**

Art. 5 Collaborazione con organi civili in Svizzera

Per gli impieghi dell'esercito, il capo dello Stato maggiore generale disciplina, caso per caso, le modalità della collaborazione tra gli organi del servizio informazioni dell'esercito e le autorità civili; egli stabilisce i limiti di tale collaborazione, segnatamente per quanto concerne i dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e i profili della personalità.

Art. 6 Collaborazione con i servizi esteri

¹ L'avvio di contatti regolari con l'estero necessita del consenso del Consiglio federale.

² Il SIS assicura i collegamenti necessari con i servizi esteri. Esso può scambiare informazioni, sempreché ciò sia necessario nell'interesse della sicurezza della Confederazione o sia imposto dalla legge o da un trattato internazionale.

³ I contatti del SIM con i servizi esteri avvengono per il tramite del SIS.

⁴ I contatti del SIFA con l'estero si limitano a discussioni tecniche con i servizi analoghi di medesimo livello.

Art. 7 Obbligo di informare

¹ I servizi dell'amministrazione federale trasmettono al SIS le informazioni importanti in materia di politica di sicurezza concernenti l'estero, nella misura in cui:

- a. le informazioni sono importanti per la sicurezza della Confederazione, per la situazione in materia di sicurezza nel contesto strategico o per gli interessi della Svizzera all'estero;
- b. la trasmissione è compatibile con la legge e i trattati internazionali; e
- c. le informazioni non provengono dalle attività di organi dell'ambito dell'aiuto umanitario o dell'aiuto all'estero.

² I servizi della Confederazione e dei Cantoni comunicano al SIM qualsiasi informazione relativa alla minaccia e all'ambiente proveniente dal settore di interesse per l'esercito tale da poter condurre a un impiego dell'esercito o da poter influire su un simile impiego.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

¹ Il SIS può trattare i dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e i profili della personalità:

- a. per proteggere i suoi collaboratori, impianti, oggetti o fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servizi segreti;
- b. per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti;

- c. in occasione di avvenimenti all'estero: quando sono rilevanti per la Confederazione dal punto di vista della politica di sicurezza.

² Il SIM può trattare i dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e i profili della personalità, necessari a un impiego dell'esercizio:

- a. per proteggere i militari, i suoi collaboratori, impianti, oggetti o fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servizi segreti;
- b. per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti.

³ Le collezioni di dati tenute dai servizi informazioni non sono menzionate nel registro delle collezioni di dati secondo l'articolo 11 della legge federale del 19 giugno 1992² sulla protezione dei dati, nella misura in cui la raccolta di informazioni ne risulterebbe compromessa. I servizi informazioni informano in generale su queste collezioni l'Incaricato federale della protezione dei dati.

Art. 9 Protezione e sicurezza

Per assicurare la protezione di persone, d'informazioni e di opere nel loro ambito d'attività, i servizi informazioni possono prendere misure di protezione e di sicurezza particolari.

Art. 10 Informazione

Il capo del DDPS informa regolarmente il Consiglio federale sulle attività dei servizi informazioni.

Art. 11 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 4 dicembre 1995³ concernente il Servizio informazioni è abrogata.

Art. 12 Modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 13 dicembre 1999⁴ sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. e

¹ Alla Segreteria generale sono subordinati con le funzioni seguenti:

- e. la Direzione del Servizio informazioni strategico:
assicura in permanenza il servizio informazioni concernente l'estero.

² RS 235.1

³ RU 1995 5298

⁴ RS 172.214.1

Art. 7 lett. b

Allo Stato maggiore generale sono subordinati con le funzioni e competenze seguenti:

- b. il Servizio informazioni militare:
assicura il servizio informazioni a livello operativo e tattico.

Art. 11 lett. a

Alle Forze aeree sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a. il Gruppo operazioni delle Forze aeree:
assicura la prontezza e l'impiego delle Forze aeree nonché il relativo servizio informazioni.

² L'allegato all'ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale) è modificato secondo la versione qui annessa.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2464

Allegato
(art. 6 cpv. 3)

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale

**Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport**

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport

**Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports**

Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:

Stato maggiore generale

Generalstab

Etat-major général

Stab general

sostituire:

Gruppo servizio informazioni di Stato maggiore generale

Untergruppe Nachrichtendienst des Generalstabes

Groupe des renseignements de l'état-major général

Gruppa d'infurmaziun dal stab general

con:

Servizio informazioni militare di Stato maggiore generale

Militärischer Nachrichtendienst des Generalstabes

Renseignement militaire de l'état-major général

Servetsch d'infurmaziun militar dal stab general

...